

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3677

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2005

—————

Modifica al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, si è proceduto alla riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari con una organica e complessiva revisione della legislazione in materia e definendo i ruoli e le competenze delle diverse amministrazioni pubbliche sia centrali che periferiche; disposizioni poi ulteriormente specificate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2003.

In particolare all'articolo 10, comma 10, del citato decreto-legge n. 49 del 2003, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento individuale (QRI) separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse e quindi fuori del territorio regionale.

Tale trasferimento di QRI tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse, così come previsto dal comma 13 del citato articolo 10, viene peraltro limitato al quantitativo disponibile nella campagna 2003-2004 e dentro il limite massimo del 70 per cento in tutto il territorio nazionale, ridotto al limite massimo del 50 per cento nelle regioni insulari.

Inoltre, nella legge in parola, per il trasferimento delle quote in generale ed anche nei trasferimenti al di fuori della regione viene ribadito quanto già previsto dalla normativa precedente, ossia il mantenimento della territorialità delle quote, imponendo che comunque la movimentazione dei QRI afferenti alle zone montane e svantaggiate possa avvenire solo all'interno di queste.

Il legislatore, pertanto, individuando prioritariamente la necessità di una redistribuzione a livello nazionale delle quote, ravvisabile nell'introduzione del trasferimento del QRI anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, ha ritenuto comunque importante porre un limite temporale, territoriale e di quantità a questo trasferimento al fine di limitare gli eventuali effetti negativi che si sarebbero potuti generare, senza l'imposizione di tali vincoli al trasferimento fuori regione.

Infatti, la presenza di «poli di attrazione» dei diritti di produzione e una certa fragilità dei sistemi lattiero-caseari di regioni limitrofe a questi faceva presagire la possibilità che all'auspicata redistribuzione a livello nazionale delle quote si sarebbe affiancata una eccessiva e non auspicata riduzione della quota disponibile in alcuni territori.

Se quanto previsto dalla norma in parola rappresenta quindi il tentativo di conseguire il fine per cui il diritto di produzione deve essere esercitato dove vi è la maggiore convenienza economica, è altrettanto vero che il legislatore ha proposto una serie di vincoli che rappresentassero un freno al massiccio spostamento dei diritti di produzione, al fine di limitare l'insorgere di eventuali effetti distorsivi sulla struttura socio-economica dei territori in cui, per congiunture negative di breve periodo, venga meno tale convenienza economica.

Ravvisando quindi nella normativa in parola l'attenzione posta dal legislatore affinché la redistribuzione a livello nazionale dei diritti alla produzione avvenga in modo da non creare eccessivi squilibri territoriali, si ritiene che dopo due campagne di applicazione della norma tale aspetto debba essere attentamente rivalutato al fine di non deter-

minare situazioni di destrutturazione e destabilizzazione dell'intero sistema di filiera.

Infatti, conclusa questa prima fase con cui si è sicuramente raggiunto l'obiettivo di ridistribuire verso i territori in cui è maggiore la convenienza economica dell'esercizio del diritto di produzione, è ora prioritario convogliare gli sforzi nella direzione di una ricerca di azioni che non smantellino, ma anzi, siano in grado di ripristinare condizioni economiche tali per cui una simile convenienza allo svolgimento dell'attività di allevamento e di presidio del territorio possa tornare ad instaurarsi stabilmente anche in altri contesti socio-territoriali.

Il legislatore nazionale, inoltre, con il decreto-legge n. 49 del 2003 ha proposto taluni altri strumenti per perseguire il fine della ridistribuzione di QRI in prima istanza a livello regionale e, successivamente, a livello nazionale attraverso il piano di abbandono totale e il piano di riconversione delle aziende zootecniche che aderiscono al programma di abbandono, in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino previsti rispettivamente al comma 20 e comma 21 dell'articolo 10 del predetto decreto-legge.

Tali programmi avrebbero dovuto favorire il mantenimento dell'attività zootecnica nelle aree a maggior presidio, e contemporaneamente contribuire alla ridistribuzione del QRI a livello regionale e, in subordine, a livello nazionale, ma se per una valutazione dell'effetto di ridistribuzione nazionale si è in attesa di verificarne l'effettiva esistenza, a livello regionale non è rinvenibile alcun effetto di ridistribuzione considerato che nessun produttore veneto ha aderito a tali programmi di abbandono e di riconversione.

Occorre al riguardo rilevare, tuttavia, che l'inefficacia dello strumento proposto dal legislatore è rappresentato dalla combinazione dei piani di abbandono e di riconversione della produzione lattiera, è probabilmente da ricondurre alla scarsa dotazione finanziaria prevista, nonché alla necessità di far rien-

trare il sostegno definito con tale azione nei livelli previsti dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Infatti, per questi motivi, l'importo che può essere erogato per litro di latte abbandonato, ottenuto combinando quanto previsto dal piano di abbandono e dal piano di riconversione, è tale da non essere assolutamente competitivo con le quotazioni unitarie del QRI soggetto a trasferimento fuori regione.

La regione Veneto in questi anni di applicazione della nuova normativa di settore ha contribuito in modo sostanziale a questa ridistribuzione dei diritti di produzione, verso aree in cui attualmente, per una congiuntura favorevole, esiste una maggiore convenienza economica dell'esercizio del diritto di produzione, assistendo alla trasmigrazione di QRI da aziende ubicate nel territorio regionale ad aziende di altre regioni di circa 55.000 tonnellate, che rappresenta oltre il 5 per cento della propria quota.

Le aziende cedenti sono state complessivamente 551, con un *trend* pressoché costante nei due anni, pari rispettivamente a 288 unità nella campagna 2003-2004 (3.030 tonnellate di latte) e 263 aziende nella successiva campagna 2004-2005 (2.600 tonnellate), che si è conclusa lo scorso mese di marzo.

Nel Veneto il processo di riorganizzazione della produzione nelle aziende zootecniche da latte, che dal 1997 ad oggi ha comportato una drastica riduzione delle aziende produttive (da 15.000 a 6.000) ed una conseguente concentrazione della produzione (da 70 tonnellate per azienda a 180 tonnellate per azienda), dimostrando come i processi e gli sforzi riorganizzativi posti in essere dai diversi «attori della filiera» (imprese primarie e imprese di trasformazione e commercializzazione), impongono alla Amministrazione regionale una attenta riflessione sulle strategie politiche e sugli obiettivi ai quali far tendere il settore.

Merita, tra l'altro, evidenziare che il miglioramento della competitività e dell'efficienza del sistema produttivo, tecnologico

ed economico delle imprese del settore costituiva uno degli obiettivi specifici del Piano di sviluppo rurale (PSR) per il periodo 2000-2006, approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e per il raggiungimento del medesimo la regione ha assicurato quota parte delle risorse finanziarie previste dalla programmazione finanziaria del Piano stesso.

Nel corso degli anni quindi sono stati ammessi ai contributi pubblici del PSR un cospicuo numero di progetti che complessivamente hanno generato investimenti per circa 163 milioni di euro impiegati sia per il miglioramento della produzione della materia prima che per il miglioramento della trasformazione del latte. Più precisamente per le azioni attuate dalle imprese primarie il volume di investimenti è stato di 93 milioni di euro con un impegno finanziario pubblico pari a 41 milioni di euro mentre per il settore della trasformazione si sono registrati investimenti per 70 milioni di euro a cui è corrisposto un finanziamento pubblico di circa 23 milioni di euro.

Dai dati su esposti si evince che il rapido processo di evoluzione delle strutture produttive originarie in strutture in cui siano possibili economie di scala avvenuto attraverso investimenti sia privati che pubblici è stato consistente, ma nel medio termine rischia di essere rallentato o compromesso oltre che dalla congiuntura economica sfavorevole anche dagli elevati costi da sostenere per l'acquisto dei diritti di produzione e tutto ciò con gravi conseguenze per gli investimenti fino ad oggi attuati.

Alla luce quindi della definizione delle strategie di politica a livello regionale per il settore lattiero-caseario diventa importante porre rimedio alla «emorragia» di quantitativi di riferimento individuali fino ad ora riscontrati, con ciò non rinnegando quanto a suo tempo deciso a livello nazionale, ma rivedendo ora le condizioni di cui al decreto-legge n. 49 del 2003, proprio per i mutati contesti produttivi ed economici ve-

nutisi a determinare a livello regionale e nazionale.

Nell'ottica quindi di ricreare le condizioni per cui la convenienza economica dell'esercizio del diritto alla produzione possa instaurarsi stabilmente anche in altri contesti socio-territoriali, necessita che accanto alle azioni di rivitalizzazione del settore, attraverso il finanziamento dell'ammodernamento delle strutture di produzione e di trasformazione e la promozione delle produzioni con denominazione di origine protetta (DOP), di stretta competenza regionale (PSR), debbano essere previste azioni a livello nazionale che favoriscano la redistribuzione dei diritti di produzione non più a livello nazionale ma a quello regionale più consono per tale finalità.

Per le considerazioni esposte, si ritiene opportuno proporre al Parlamento italiano l'avvio di un dibattito con le regioni e province autonome al fine di addivenire ad una revisione condivisa del decreto-legge n. 49 del 2003, in particolare dell'articolo 10, comma 13, che attualmente prevede la movimentazione delle quote in regioni diverse per il massimo del 70 per cento del quantitativo individuale di riferimento per ciascuna azienda.

Con la presente proposta di modifica della legge statale si chiede agli organi statali di riconsiderare tale limite, proponendo la devoluzione alle regioni della possibilità di definire un livello massimo di QRI cedibile diverso da quello fissato attualmente dalla normativa, per un periodo di tre campagne di commercializzazione; ciò in modo da poter consentire un monitoraggio costante dell'andamento, in coincidenza con l'avvio della nuova programmazione agricola 2007-2013 e in relazione ai possibili effetti sull'economia complessiva di settore.

Nel contempo, l'Unione europea ha varato la riforma della politica agricola comune PAC del 2003 (regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003)

che riguarda anche il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Con validità 2006-2013, essa prevede l'introduzione anche in questo settore (come è già avvenuto nel 2005 per i seminativi, la zootecnia da carne e altri) di un aiuto al reddito. Nel caso specifico, in attuazione della citata normativa comunitaria, il Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto del 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2004, ha stabilito che tale aiuto venga parametrato sul quantitativo detenuto dall'azienda alla data del 31 marzo 2006.

In vista dell'applicazione del disaccoppiamento totale degli aiuti previsto dalla citata riforma della PAC, a partire dal 1° aprile 2006, gli allevatori che per una qualche ragione non hanno prodotto parte del QRI, cedendolo in affitto temporaneo ad altro pro-

dotto, si troveranno nella penalizzante situazione, stante l'attuale regolamentazione, di non aver riconosciuto nell'importo del premio disaccoppiato la parte corrispondente alla quota affittata.

Con il secondo articolo del presente disegno di legge, si introduce una disposizione transitoria che consente ai produttori di latte che nel corso della campagna 2005-2006 hanno ceduto in affitto parte della loro quota, di invocare le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, ove ne ricorrano i presupposti previsti dall'attuale normativa.

In questo modo, in deroga alla disposizione generale, l'importo di riferimento del premio è assegnato al produttore titolare del QRI, anche se nel corso della campagna 2005-2006 parte di tale quantitativo è stato oggetto di cessione, e non a colui che ne ha temporaneamente rilevato la quota.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:

«13-bis. Le regioni possono fissare un diverso limite massimo di trasferimento dei quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse rispetto a quello stabilito al comma 13. Tale rimodulazione è valida per un periodo iniziale massimo di tre campagne di commercializzazione a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di adozione dei relativi provvedimenti da parte delle singole regioni.

13-ter. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può prolungare il termine di cui al comma 13-bis in relazione allo stato di applicazione della legge, alla evoluzione delle produzioni e dei mercati nonché alla definizione delle azioni di sviluppo rurale».

